

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Vincenzo Ruggiero

Nella seduta del 14/04/2026:

- dopo aver esaminato la nota n. 617648/26 del 20.03.2026, con la quale l'intermediario ha formulato istanza di correzione della decisione n. 0001504 del 19.3.2026;
- con la richiamata istanza la resistente ha evidenziato che il Collegio è incorso in *"un mero errore materiale"*, poiché, da una parte, la decisione riconosce che la ricorrente era regolarmente iscritta all'Area Clienti e che il preavviso era stato correttamente pubblicato secondo le previsioni contrattuali; dall'altra, ha ritenuto non fornita la prova dell'effettivo accesso della cliente alla comunicazione messa a disposizione;
- con la predetta istanza, l'intermediario ha chiesto quindi di modificare l'esito della decisione, atteso che *"la dimostrazione dell'effettiva presa visione da parte della cliente imporrebbe alla banca una prova impossibile"*;
- al riguardo, eseguite le dovute verifiche e riscontrato l'errore materiale segnalato dall'intermediario;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- in accoglimento dell'istanza, il Collegio dispone la correzione della motivazione della decisione e la sostituzione del relativo dispositivo nei termini che seguono.

FATTO

La ricorrente con riferimento ad una linea di credito in essere presso l'intermediario, espone di essere stata illegittimamente segnalata presso le banche dati creditizie private e ne chiede la cancellazione.

In particolare, l'istante lamenta che la segnalazione sarebbe illegittima, sia perché effettuata in assenza del preavviso di segnalazione, sia perché il debito è stato estinto.

Al riguardo, parte ricorrente riferisce che il perdurare della segnalazione si pone in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Costituzione, tra i quali l'art. 41 Cost. che riconosce e legittima la libertà di iniziativa economica privata, sia al fine di intraprendere un'attività economica, sia al fine di organizzarne le risorse umane e materiali necessarie per svolgere tale attività.

Insoddisfatta dall'esito infruttuoso del reclamo, la ricorrente ha adito l'Arbitro al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione in tutti i sistemi creditizi e l'aggiornamento dei dati censiti.

Costituito nel procedimento, l'intermediario ha chiesto preliminarmente di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente al rapporto relativo alla linea di credito n. ***003 per il quale, ad oggi, non sono più presenti segnalazioni negative presso gli archivi CRIF e CTC.

Per quanto attiene poi al prestito personale n. ****563, il resistente eccepisce quanto segue: 1) che la ricorrente, nel mese di gennaio 2022, stipulava il contratto finanziamento n. ***563 e che, a causa dei ritardi nei pagamenti, la stessa veniva segnalata presso i SIC CRIF e CTC, dopo l'invio del prescritto preavviso di segnalazione; 2) la comunicazione di preavviso di segnalazione, datata 13 marzo 2023, è stata pubblicata nell'area clienti il giorno successivo, ossia il 14 marzo 2023; 3) la pubblicazione è stata accompagnata dall'invio di un apposito sms, consegnato al numero di telefono cellulare riportato nel contratto; 4) stante il perdurare dell'inadempimento, nel corso del mese di giugno 2023 la posizione è stata trasmessa all'ufficio contenzioso; 5) successivamente la posizione è stata ceduta; 6) non si ha alcuna evidenza dell'integrale saldo della posizione debitoria neanche in favore della cessionaria; 7) al punto 2 dell'Allegato 2 del nuovo Codice di Condotta, adottato con provvedimento del 19 settembre 2019, è previsto che le relative segnalazioni negative possano essere conservate nei Sistemi d'Informazioni Creditizie fino a un massimo di ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi; 8) all'atto della sottoscrizione del contratto, la ricorrente ha accettato che tutta la documentazione relativa al rapporto fosse messa a disposizione tramite la pubblicazione nella suddetta area clienti, a cui la ricorrente stessa si è previamente registrata; 9) tale modalità di comunicazione è infatti prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto e approvata con specifica sottoscrizione dal ricorrente; 10) l'adempimento dell'obbligo di preavviso risulta, quindi, garantito, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del nuovo codice di condotta (adottato con provvedimento del 19 settembre 2019) nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto.

Con le proprie repliche, il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni già svolte, precisando ulteriormente che la modalità di comunicazione utilizzata dall'intermediario (sms e messa a disposizione dell'avviso in area riservata) non è idonea a soddisfare il requisito dell'effettiva conoscibilità della segnalazione. Ha rilevato altresì che la ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un piano di rientro correttamente adempiuto, sicché la permanenza della segnalazione negativa risulta illegittima o sproporzionata.

Con le proprie controrepliche, parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso a fronte della legittimità delle segnalazioni, precisando di aver provato la pubblicazione del preavviso di segnalazione e la effettiva iscrizione della ricorrente alla propria area clienti in fase di controdeduzioni. Ha eccepito ancora che il mero raggiungimento di un piano di rientro non è idoneo alla permanenza delle segnalazioni essendo necessario il saldo integrale del debito complessivamente dovuto, circostanza non verificatasi nel caso *de quo*. Ha aggiunto che dal mese di febbraio 2025, la posizione è stata ceduta alla ***S.P.V. S.r.l., ne consegue che la convenuta non ha più alimentato il flusso delle segnalazioni trasmesse per tale pratica presso i SIC.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne la domanda di cancellazione di segnalazione del nominativo della ricorrente presso i sistemi creditizi, ritenendosi la segnalazione illegittima per assenza del presupposto formale (la ricezione del preavviso) e di quello sostanziale (l'assenza del debito).

L'intermediario ha precisato che le doglianze della ricorrente attengono a due rapporti: il primo, avente ad oggetto il contratto n. ***003, in relazione al quale la resistente ha già provveduto a cancellare le segnalazioni, come risulta dalla visura allegata ove non compaiono segnalazioni negative a carico della ricorrente. In ogni caso, in relazione al predetto contratto, l'intermediario ha chiesto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento al secondo rapporto, avente ad oggetto il contratto n.***563, non appare contestata tra le parti la circostanza della intervenuta segnalazione del nominativo della ricorrente in CRIF e CTC, sebbene nessuna delle parti abbia provveduto a depositare le visure.

Ciò posto, è principio consolidato nella giurisprudenza di questo Arbitro quello per cui affinché la segnalazione nei SIC possa considerarsi legittima è necessaria la contestuale sussistenza dei seguenti presupposti: a) ritardato o mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento (presupposto sostanziale); b) preavviso di segnalazione (presupposto formale).

Orbene, per quanto concerne il primo dei presupposti, sebbene la ricorrente abbia dedotto di aver estinto il debito non offre alcuna prova di quanto afferma; di contro, l'intermediario ha allegato l'estratto conto del rapporto da cui emerge l'andamento anomalo a partire da febbraio 2023.

Con riferimento poi al presupposto formale, questo Arbitro ha costantemente affermato che l'obbligo di preavviso costituisce condizione imprescindibile di validità delle segnalazioni in SIC, posto che *“a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l'art. 4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata”* (Coll. Coord. n. 9311/2016).

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha altresì chiarito che, ai fini della liceità della segnalazione nei SIC, è necessario che: il preavviso sia (non solo inviato, ma) anche pervenuto all'indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.); nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, l'intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione; ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima (Coll. Coordinamento, n. 3089 del 2012).

In altri termini, nel caso in cui il ricorrente che sia stato segnalato nei SIC chieda la cancellazione della segnalazione, allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso, grava sull'intermediario l'onere di provare che il soggetto segnalato sia stato messo previamente nella condizione di conoscere la sua intenzione di segnalarlo, in conformità con i principi generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie, non potendosi in generale affermare che, in mancanza di prova della consegna, i preavvisi siano stati effettivamente ricevuti per il solo fatto che altre comunicazioni sono state inviate al medesimo indirizzo delle comunicazioni di preavviso.

Ciò posto, l'intermediario ha affermato di aver assolto all'obbligo di preavviso con la comunicazione del 13.03.2023, pubblicata nell'area riservata della cliente in data 14.03.2023 e di aver inviato alla ricorrente un sms al numero di telefono cellulare riportato nel contratto, al fine di avvisarla dell'avvenuta pubblicazione del documento nell'area riservata.

In tal senso, parte resistente ha depositato i seguenti documenti: *i)* la nota del 13.3.2023, contenente il preavviso; *ii)* l'evidenza della messa a disposizione del preavviso nell'area riservata; *iii)* la tracciatura che documenta l'invio e la consegna dell'SMS *alert* di notifica di deposito del preavviso nell'area riservata; *iv)* lo stralcio del contratto di finanziamento per la verifica dell'utenza telefonica che coincide con quella alla quale è stato inviato l'SMS; *v)* l'evidenza della registrazione da parte del ricorrente nell'area riservata; *vi)* evidenza dell'adesione del ricorrente al servizio di ricezione delle comunicazioni on line in fase di sottoscrizione del contratto (cfr. punto 9 delle condizioni generali di contratto) e della relativa approvazione specifica.

Su tali presupposti, il Collegio, nel corso della seduta del 14.04.2026, valutata la nota dell'intermediario con istanza di correzione di errore materiale, ritiene di condividere la tesi di parte resistente.

Occorre invero rilevare che l'art. 5, comma 6 del codice di Condotta, prevede testualmente che *“Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta.”*

E difatti, sul punto, l'Arbitro ha chiarito che l'invio del preavviso con comunicazione messa a disposizione online nell'area riservata del sito dell'intermediario è possibile nel caso in cui il cliente abbia aderito al servizio di ricezione delle comunicazioni online (così Collegio di Roma, pronuncia n. 273/2020; in senso conforme, Collegio di Roma, decisioni n. 4672/2019, n. 3056/2018, n. 7963/2017 e n. 10639/2016). Inoltre, nell'Allegato 1 al nuovo Codice di condotta relativo ai SIC – in tema di preavviso tramite area riservata – si precisa che: *“il preavviso, se inviato con una delle modalità di seguito indicate, previamente concordate con l'interessato, si presume conosciuto da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione: a) messa a disposizione in un'area riservata ad accesso esclusivo del cliente. Il documento contenente il preavviso è messo a disposizione in un'area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso (qualora, ad esempio, il cliente abbia già effettuato almeno un accesso in tale area), nell'ambito del sito web del partecipante (home banking o analogo servizio), accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata; b) comunicazione telefonica con registrazione della chiamata. Il preavviso di segnalazione viene comunicato tramite contatto telefonico registrato (al numero fornito dal cliente) previa e documentata verifica dell'identità del soggetto rispondente; c) in considerazione dell'estrema diffusione di modalità di contatto e comunicazione digitali e innovative, fruibili anche tramite device, il preavviso di segnalazione può essere validamente inviato utilizzando forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare anche l'avvenuta consegna del preavviso”* (così, All. 1, al Codice di Condotta).

Nel caso di specie, le condizioni sopra previste risultano verificate, atteso che alla luce della documentazione fornita dall'intermediario, la modalità di preavviso risulta concordata tra le parti (art. 9 del contratto); inoltre, l'intermediario ha fornito evidenza che la comunicazione di preavviso (datata 13 marzo 2023) è stata inserita nell'area clienti privata con data di pubblicazione 14 marzo 2023 e che di tale inserimento il cliente è stato avvisato attraverso un sms *alert* di notifica di deposito del preavviso nell'area riservata. Infine, l'intermediario ha depositato evidenza della registrazione da parte del ricorrente nell'area riservata (all. H controdeduzioni) sin dal 19.1.2022.

Tenuto conto di quanto precede e delle prove fornite da parte resistente, la segnalazione risulta legittimamente realizzata dall'intermediario, dovendosi rilevare che, in virtù delle stesse, il preavviso di segnalazione si presume conosciuto dalla ricorrente.

Ne consegue pure che il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 27/01/2026

FATTO

La ricorrente con riferimento ad una linea di credito in essere presso l'intermediario, espone di essere stata illegittimamente segnalata presso le banche dati creditizie private e ne chiede la cancellazione. In particolare, l'istante lamenta che la segnalazione sarebbe illegittima, sia perché effettuata in assenza del preavviso di segnalazione, sia perché il debito è stato estinto.

Al riguardo, parte ricorrente riferisce che il perdurare della segnalazione si pone in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Costituzione, tra i quali l'art. 41 Cost. che riconosce e legittima la libertà di iniziativa economica privata, sia al fine di intraprendere un'attività economica, sia al fine di organizzarne le risorse umane e materiali necessarie per svolgere tale attività.

Insoddisfatta dall'esito infruttuoso del reclamo, la ricorrente ha adito l'Arbitro al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione in tutti i sistemi creditizi e l'aggiornamento dei dati censiti.

Costituito nel procedimento, l'intermediario ha chiesto preliminarmente di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente al rapporto relativo alla linea di credito n. ***003 per il quale, ad oggi, non sono più presenti segnalazioni negative presso gli archivi CRIF e CTC.

Per quanto attiene poi al prestito personale n. ****563, il resistente eccepisce quanto segue: 1) che la ricorrente, nel mese di gennaio 2022, stipulava il contratto finanziamento n. ***563 e che, a causa dei

ritardi nei pagamenti, la stessa veniva segnalata presso i SIC CRIF e CTC, dopo l'invio del prescritto preavviso di segnalazione; 2) la comunicazione di preavviso di segnalazione, datata 13 marzo 2023, è stata pubblicata nell'area clienti il giorno successivo, ossia il 14 marzo 2023; 3) la pubblicazione è stata accompagnata dall'invio di un apposito sms, consegnato al numero di telefono cellulare riportato nel contratto; 4) stante il perdurare dell'inadempimento, nel corso del mese di giugno 2023 la posizione è stata trasmessa all'ufficio contenzioso; 5) successivamente la posizione è stata ceduta; 6) non si ha alcuna evidenza dell'integrale saldo della posizione debitoria neanche in favore della cessionaria; 7) al punto 2 dell'Allegato 2 del nuovo Codice di Condotta, adottato con provvedimento del 19 settembre 2019, è previsto che le relative segnalazioni negative possano essere conservate nei Sistemi d'Informazioni Creditizie fino a un massimo di ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi; 8) all'atto della sottoscrizione del contratto, la ricorrente ha accettato che tutta la documentazione relativa al rapporto fosse messa a disposizione tramite la pubblicazione nella suddetta area clienti, a cui la ricorrente stessa si è previamente registrata; 9) tale modalità di comunicazione è infatti prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto e approvata con specifica sottoscrizione dal ricorrente; 10) l'adempimento dell'obbligo di preavviso risulta, quindi, garantito, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del nuovo codice di condotta (adottato con provvedimento del 19 settembre 2019) nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto.

Con le proprie repliche, il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni già svolte, precisando ulteriormente che la modalità di comunicazione utilizzata dall'intermediario (sms e messa a disposizione dell'avviso in area riservata) non è idonea a soddisfare il requisito dell'effettiva conoscibilità della segnalazione. Ha rilevato altresì che la ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un piano di rientro correttamente adempiuto, sicché la permanenza della segnalazione negativa risulta illegittima o sproporzionata.

Con le proprie controrepliche, parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso a fronte della legittimità delle segnalazioni, precisando di aver provato la pubblicazione del preavviso di segnalazione e la effettiva iscrizione della ricorrente alla propria area clienti in fase di controdeduzioni. Ha eccepito ancora che il mero raggiungimento di un piano di rientro non è idoneo alla permanenza delle segnalazioni essendo necessario il saldo integrale del debito complessivamente dovuto, circostanza non verificatasi nel caso *de quo*. Ha aggiunto che dal mese di febbraio 2025, la posizione è stata ceduta alla ***S.P.V. S.r.l., ne consegue che la convenuta non ha più alimentato il flusso delle segnalazioni trasmesse per tale pratica presso i SIC.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne la domanda di cancellazione di segnalazione del nominativo della ricorrente presso i sistemi creditizi, ritenendosi la segnalazione illegittima per assenza del presupposto formale (la ricezione del preavviso) e di quello sostanziale (l'assenza del debito).

L'intermediario ha precisato che le doglianze della ricorrente attengono a due rapporti: il primo, avente ad oggetto il contratto n. ***003, in relazione al quale la resistente ha già provveduto a cancellare le segnalazioni, come risulta dalla visura allegata ove non compaiono segnalazioni negative a carico della ricorrente. In ogni caso, in relazione al predetto contratto, l'intermediario ha chiesto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento al secondo rapporto, avente ad oggetto il contratto n. ***563, non appare contestata tra

le parti la circostanza della intervenuta segnalazione del nominativo della ricorrente in CRIF e CTC, sebbene nessuno delle parti abbia provveduto a depositare le visure.

Ciò posto, è principio consolidato nella giurisprudenza di questo Arbitro quello per cui affinché la segnalazione nei SIC possa considerarsi legittima è necessaria la contestuale sussistenza dei seguenti presupposti: a) ritardato o mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento (presupposto sostanziale); b) preavviso di segnalazione (presupposto formale).

Orbene, per quanto concerne il primo dei presupposti, sebbene la ricorrente abbia dedotto di aver estinto il debito non offre alcuna prova di quanto afferma; di contro, l'intermediario ha allegato l'estratto conto del rapporto da cui emerge l'andamento anomalo a partire da febbraio 2023.

Con riferimento poi al presupposto formale, questo Arbitro ha costantemente affermato che l'obbligo di preavviso costituisce condizione imprescindibile di validità delle segnalazioni in SIC, posto che *“a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l'art. 4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata”* (Coll. Coord. n. 9311/2016). Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha altresì chiarito che, ai fini della liceità della segnalazione nei SIC, è necessario che: il preavviso sia (non solo inviato, ma) anche pervenuto all'indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.); nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, l'intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione; ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima (Coll. Coordinamento, n. 3089 del 2012).

In altri termini, nel caso in cui il ricorrente che sia stato segnalato nei SIC chieda la cancellazione della segnalazione, allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso, grava sull'intermediario l'onere di provare che il soggetto segnalato sia stato messo previamente nella condizione di conoscere la sua intenzione di segnalarlo, in conformità con i principi generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie, non potendosi in generale affermare che, in mancanza di prova della consegna, i preavvisi siano stati effettivamente ricevuti per il solo fatto che altre comunicazioni sono state inviate al medesimo indirizzo delle comunicazioni di preavviso.

Ciò posto, l'intermediario ha affermato di aver assolto all'obbligo di preavviso con la comunicazione del 13.03.2023, pubblicata nell'area riservata della cliente in data 14.03.2023 e di aver inviato alla ricorrente un sms al numero di telefono cellulare riportato nel contratto, al fine di avvisarla dell'avvenuta pubblicazione del documento nell'area riservata.

Parte resistente ha depositato i seguenti documenti: i) la nota del 13.3.2023, contenente il preavviso; ii) l'evidenza della messa a disposizione del preavviso nell'area riservata; iii) la tracciatura che documenta l'invio e la consegna dell'SMS alert di notifica di deposito del preavviso nell'area riservata; iv) lo stralcio del contratto di finanziamento per la verifica dell'utenza telefonica che coincide con quella alla quale è stato inviato l'SMS; v) l'evidenza della registrazione da parte del ricorrente nell'area riservata; vi) evidenza dell'adesione del ricorrente al servizio di ricezione delle comunicazioni on line in fase di sottoscrizione del contratto (cfr. punto 9 delle condizioni generali di contratto) e della relativa approvazione specifica.

Tale modalità di comunicazione del preavviso, come eccepito dall'intermediario, è prevista dall'Autorità garante della protezione dei dati personali (Allegato 1 al Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Prov. Garante per la protezione dei dati personali n. 163 del 12 settembre 2019) ed è utilizzabile nei rapporti tra intermediario e cliente, a condizione che essa sia stata espressamente pattuita tra le parti; condizione peraltro verificata, alla luce delle evidenze documentali fornite

dall'intermediario (art. 9 del contratto).

Tuttavia, e pur considerando la documentazione allegata dalla resistente, non vi è la prova del fatto che il cliente abbia effettivamente avuto accesso alla comunicazione messa a sua disposizione dall'intermediario; il che assume rilevanza dirimente ai fini della decisione (Coll. Napoli, decisione n. 1242/2025).

Pertanto, la contestazione sollevata dal cliente con riguardo alla legittimità della segnalazione deve ritenersi fondata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE